La presente copia composta di n. 2
fogli è conforme all' originale esistente
presso questo ufficio.
Roma, li 07 AGO 2015
IL DIRETTORE GENERALE PER IL CIN
Dott. Nicola Borrelli

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (da ora in avanti "decreto legislativo"), e successive modificazioni, recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'art. 13;

VISTO il proprio decreto del 15 luglio 2015, recante "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica", ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

VISTO il proprio decreto del 15 luglio 2015, recante "Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche";

RITENUTO di dover definire, per l'esercizio finanziario 2015, le tipologie di film cui è possibile assegnare la qualifica di film di interesse culturale e le tipologie di film per i quali, ai fini della valutazione della qualifica di interesse culturale, non debba essere applicato il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo;

Sentita la Consulta dello Spettacolo, sezione cinema, nella seduta del 17 giugno 2015;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

DECRETA:

Articolo 1
(Tipologie di film ammesse al riconoscimento della qualifica di film di interesse culturale)

1. Nell'esercizio finanziario 2015 il riconoscimento della qualifica di interesse culturale e l'attribuzione del contributo economico previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è disposta nei modi e con i limiti previsti nel medesimo decreto legislativo e nel decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante "modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica", per le tipologie di film definite all'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, ai quali non sia attribuita la qualifica di film con elevate potenzialità commerciali indicata al medesimo articolo 1, comma 2, lettera n) del citato decreto.

Articolo 2
(Riparto delle risorse disponibili fra le diverse tipologie di film)

1. Le risorse disponibili per le finalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo sono quantificate, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 25.350.000,00 e sono così ripartite:
   a) per i progetti filmici di lungometraggio a cui è stata attribuita la qualifica di interesse culturale, diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): Euro 15.000.000,00;

b) per progetti filmici di lungometraggio e cortometraggio realizzati da giovani autori: Euro 6.000.000,00;
c) per progetti filmici di cortometraggio non realizzati da giovani autori indicati nella precedente lettera b): Euro 900.000,00;
d) per le opere prime e seconde non realizzate da giovani autori ai sensi della precedente lettera b): Euro 3.000.000,00
e) per lo sviluppo di sceneggiature originali: Euro 450.000,00;

Articolo 3
(Applicazione del criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore e degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma2, lettera d) del decreto legislativo)

1. Per le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori e i cortometraggi, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale, non si applica il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo.
2. Nell'ambito dei film di lungometraggio previsti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera a), per i film di ricerca e i film di animazione, come definiti all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante "modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica", non si applica il criterio relativo alla qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché degli altri parametri indicati all'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo. Pertanto, nell'ambito delle risorse stanziate per i film di lungometraggio, previsti al comma 1, lettera a) dell'articolo precedente, per ogni sessione deliberativa, una quota complessiva pari al 20 per cento delle risorse disponibili è riservata ai film di ricerca e ai film di animazione. Tale riserva non si applica qualora nella singola sessione deliberativa non fossero presentati progetti filmici rientranti nelle tipologie individuate al comma precedente, ovvero nel caso in cui i progetti filmici rientranti nelle tipologie individuate al comma 2 del presente articolo non abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo.
3. Il medesimo progetto filmico può concorrere ad una sola delle categorie previste all'articolo 2 del presente decreto

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato con evidenza nel sito web della Direzione generale.

– 3 AGO. 2015

IL MINISTRO

MINISTRO MiBACT